

BOZZE DI STAMPA

30 novembre 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (299-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.0.1

BARCAIUOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione dei Settori di spesa e contratti relativi alle missioni internazionali)

1. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono

sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi *cyber*, impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";

b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche".».

1.0.2

BARCAIUOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 è inserito il seguente:

"Art. 544-bis. - Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare.

1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, per quelle umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, let. o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, dei servizi nonché per la realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, servizi, lavori e opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile."».

1.0.100

GERMANÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

5. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

6. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

7. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prose-

cuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.»

1.0.101

BARCAIUOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

5. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

6. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel

servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

7. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.»

Art. 2

2.4 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle commissioni parlamentari competenti in materia, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano di rientro e delle misure di cui al capo I del medesimo decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, con particolare riguardo alle perduranti criticità nonché alla strategia di uscita definitiva dal Commissariamento alla data di cui al comma 1 del presente articolo.»

2.100

SILVESTRO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In ottemperanza alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e n. 228 dell'11/11/2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria, nei confronti degli enti del servizio sanitario

della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

2.101

GERMANÀ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre ai termini di cui al primo e secondo periodo"».

2.0.100

GERMANÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite il Sistema tessera sanitaria)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, il secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è soppresso.».

2.0.101

BARCAIUOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite il Sistema tessera sanitaria)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, il secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è soppresso.»

2.0.102

GERMANÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 10-bis, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022" sono soppresse.»

2.0.103

BARCAIUOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 10-bis, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022" sono soppresse.»

Art. 3

3.100 (già 2.5)

ZAMPA, LORENZIN, IRTO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Al termine dei sei mesi di cui al comma 1, primo periodo, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui Capo I del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è resa al Parlamento.»

3.101

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco» sono soppresse.

3.102

PIRRO, MAZZELLA

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.

3.103

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies.

3.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 1-bis.

3.105

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con il seguente:

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da sedici componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le rispettive funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, e del direttore generale, nonché le funzioni, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.»

Conseguentemente, al comma 1-quinquies, le parole: «1-ter e 1-quater» sono soppresse.

3.106

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci» con le seguenti: «sedici».

3.107

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: «del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 1-ter;

b) al comma 1-quinquies, sopprimere le parole: «1-ter».

3.108

I RELATORI

Al comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis» con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA» e, alla lettera a), sopprimere le parole: «a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA».

3.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse

a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7."».

3.0.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «6 e»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale."

c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."»

3.0.10

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse".»
